

*Il periodo di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, a seguito di procedimenti penale e disciplinare, conclusisi entrambi con sentenza di condanna e conseguente applicazione della sanzione disciplinare della rimozione dall'ordine giudiziario a carico di un magistrato non può essere computato al fine del raggiungimento del periodo di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata; infatti, durante tale periodo il magistrato, pure restando formalmente in servizio, è sostanzialmente collocato fuori del ruolo organico della magistratura e, non prestando servizio effettivo, non ha diritto alla retribuzione ma soltanto ad un assegno alimentare di natura assistenziale.*

198 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 9 novembre 2022; Pres. Aloisio, Est. Petrigni, P.M. Carlotti; Proc. reg. Siciliana c. A.G. e altri.  
*Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 21 gennaio 2021, n. 59.*

### Sezione d'appello Regione Siciliana

163 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 19 settembre 2022; Pres. Aloisio, Est. Del Rosario; *Omissis* c. Inps.  
*Conferma Corte dei conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 4 novembre 2021, n. 1103.*

**Pensioni civili e militari – Pensione anticipata – Magistrato sospeso cautelativamente dalle funzioni e dallo stipendio in pendenza di procedimento penale e disciplinare – Rimozione dall'ordine giudiziario – Computo del periodo di sospensione ai fini pensionistici – Esclusione.**

D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, artt. 8, cc. 1 e 3, lett. b); l. 8 agosto 1995, n. 335, riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, art. 1, c. 13; d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, c. 1, lett. f), l. 25 luglio 2005, n. 150, art. 10, c. 2, 21, c. 5, 22, c. 5; d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, art. 14.

**Responsabilità amministrativa e contabile – Commissari straordinari e segretari di consorzio provinciale comunale – Distacco di personale presso altre amministrazioni con oneri a carico della distaccante – Natura eccezionale – Sussistenza – Stipulazione di protocolli di intesa tra ente distaccante e enti pubblici destinatari del personale – Colpa grave – Non sussiste.**

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. reg. Siciliana 27 marzo 2013, n. 7, norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali, art. 1; l. 23 dicembre 2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge di stabilità 2015), art. 1, c. 148.

*Non è connotata da colpa grave la condotta dei commissari straordinari e dei segretari pro tempore di un consorzio comunale (istituito a seguito della razionalizzazione delle province siciliane) che abbiano disposto distacchi di personale in favore di altre amministrazioni pubbliche e con retribuzione a carico dell'amministrazione distaccante (nella specie, è stato ritenuto che ai suddetti organi apicali, a seguito di specifiche intese con altre amministrazioni pubbliche in carenza di personale, non residuasse in concreto alcuna discrezionalità se non l'individuazione, mediante interpello, dei soggetti da assegnare, in un contesto di graduale depotenziamento delle province nell'architettura costituzionale).*

204 – Sezione d'appello Regione Siciliana; sentenza 17 novembre 2022; Pres. Aloisio, Est. Colavecchio; *Omissis* c. Inps.  
*Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Siciliana, 27 aprile 2022, n. 385.*

**Pensioni civili e militari – Pensione di reversibilità – Convivenza *more uxorio* di soggetti omosessuali – Rapporto di coniugio – Equiparabilità – Esclusione – Lesione di principi costituzionali – Esclusione.**

Cost., artt. 2, 31, 36, 38; r.d.l. 4 aprile 1939, n. 636, modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, art. 13.

*La convivenza more uxorio non è equiparabile al rapporto di coniugio, ai fini della concessione del trattamento pensionistico di reversibilità che lo presuppone; a tale riguardo, le convivenze di fatto, anche aventi un certo grado di stabilità, non comportano il diritto del convivente ad ottenere la pensione di reversibilità che non è annoverabile ai diritti inviolabili dell'uomo, né possono subire un cambiamento qualora la coppia di fatto sia costituita tra persone dello stesso sesso, non ravvisandosi ragioni per istituire una tutela differenziata rispetto alle coppie eterosessuali.*

\* \* \*